


Leoni & Partners

Lavoro & Notizie

Emergenza COVID-19 - Primi chiarimenti sulle misure a sostegno dei lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti all'INPS con riferimento alle misure introdotte dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 del 17-03-2020

Aggiornato al 24 marzo 2020



Primi chiarimenti disposti dall'INPS con riferimento alle misure introdotte dal Decreto "Cura Italia" 18/2020 in favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti all'INPS.

Prima di procedere, riteniamo opportuno informarvi che, a seguito delle misure di contenimento del contagio Covid-19, l'Ispettorato del Lavoro ha reso disponibile on line il modulo di richiesta "a distanza" del provvedimento di convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età.

Il modulo potrà essere utilizzato in via eccezionale e soltanto per la durata del periodo emergenziale, in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice o del lavoratore con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Una volta compilato e sottoscritto il modello deve essere trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica, unitamente alla copia di un valido documento di identità e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale debitamente datata e firmata.

Indennità Una tantum - Covid 19

Il Decreto *Cura Italia* ha previsto un'indennità pari ad Euro 600,00, esente da imposizione fiscale, in favore dei lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti all'INPS.

Possono richiedere l'indennità le seguenti categorie di lavoratori:

1. Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:

- liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS;
- collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria:

- artigiani
- commercianti
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

3. Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali:

lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l'opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).

Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un

trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

4. Indennità lavoratori agricoli: lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione.


5. Indennità lavoratori dello spettacolo: lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti

- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Le domande dovranno presentare in via telematica all'INPS utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'INPS (www.inps.it).

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.

Si precisa che le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di Reddito di cittadinanza.



Per qualsiasi informazione o quesito, potete scrivere a:

studioleoniepartners@bgt.it.gt.com

Uffici

Milano

Via Statuto, 4

20121, Milano

T +39 02 36 57 35 00



bgt-grantthornton.it

© 2020 Leoni & Partners. All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires.

Leoni & Partners is a subsidiary of Bernoni & Partners which is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.